

Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato a fini di informazione commerciale



GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

La scheda illustra in sintesi le regole più rilevanti fissate dal nuovo Codice di deontologia [doc. web n. [4298343](#)], che entrerà in vigore il 1° ottobre 2016 ed è rivolto alle società che raccolgono e offrono informazioni sull'affidabilità commerciale di imprenditori e manager.

UTILIZZO DEI DATI

Sono utilizzabili **senza il consenso** degli interessati:

- **i dati provenienti da “fonti pubbliche”**, come pubblici registri, elenchi, documenti conoscibili da chiunque: bilanci, informazioni contenute nel registro delle imprese presso le Camere di commercio, atti immobiliari e altri atti c.d. pregiudizievoli, come l'iscrizione di ipoteche o la trascrizione di pignoramenti, decreti ingiuntivi o altri atti giudiziari;
- **i dati estratti da “fonti pubblicamente e generalmente accessibili da chiunque”**, come le testate giornalistiche cartacee o digitali, le informazioni attinte da elenchi telefonici, da siti web di enti pubblici o di altre autorità di vigilanza e controllo.

Sono inoltre utilizzabili **i dati personali** che il soggetto ha **liberamente** deciso di comunicare al fornitore di informazioni commerciali.

Gli operatori dovranno

- utilizzare **solo** dati **pertinenti, non eccedenti** l'attività di informazione commerciale e **sempre aggiornati**;
- **annotare sempre la fonte** da cui hanno tratto i dati personali sulla persona censita.

I **dati giudiziari** della persona censita potranno essere trattati solo se già disponibili in **archivi pubblici** o in altre **fonti pubblicamente accessibili**.

Se tali informazioni sono tratte da un **una testata giornalistica**, non possono risalire a più di **6 mesi prima**.



INFORMATIVA E RISCONTRO AGLI INTERESSATI

Tutte le società del settore dovranno fornire **una informativa completa** sul proprio sito web.

Inoltre, le società di informazioni commerciali di maggiori dimensioni hanno provveduto alla costituzione di un **portale unico** (<https://www.informativaprivacyancic.it>) nel quale saranno inserite tutte informazioni per verificare i dati relativi agli interessati.

E' previsto l'**obbligo** per gli operatori del settore di garantire un riscontro telematico, tempestivo e completo, alle richieste di **accesso ai dati personali** avanzate dalle persone censite.



CONSERVAZIONE DEI DATI

I dati potranno essere conservati solo per **periodi di tempo ben definiti** e nei limiti della conoscibilità, dell'utilizzabilità e della pubblicità degli stessi, previsti dalle normative di riferimento.

In particolare, le informazioni relative ai fallimenti e alle altre procedure concorsuali possono essere conservate per un periodo di tempo **non superiore a 10 anni** dalla data di apertura della procedura di fallimento.

Le società dovranno adottare **misure per garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza** delle informazioni commerciali.